



**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI
ALIMENTAZIONE E TENUTA DELL'ANAGRAFICA
DEBITORI**

anno 2019 / numero 2

(Testo consolidato al 22 dicembre 2023 – Aggiornamento I)

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Titolo I Fonti legislative e definizioni.....	3
Articolo I.I.1 - Fonti legislative.....	3
Articolo I.I.2 - Definizioni.....	3
Titolo II Obiettivi e struttura del regolamento	4
Articolo I.II.1 - Finalità.....	4
Articolo I.II.2 - Preparazione.....	4
Articolo I.II.3 - Struttura	4
PARTE II ANAGRAFICA DEBITORI	4
Titolo I Criteri e modalità di formazione dell'Anagrafica Debitori	4
Articolo II.I.1 – Frequenza di formazione e pubblicazione dell'Anagrafica Debitori.....	5
Articolo II.I.2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nell'Anagrafica Debitori	5
Articolo II.I.3 – Modalità di esclusione delle cartelle esattoriali o dei tributi oggetto di ricorso in via giurisdizionale	6
Articolo II.I.4 – Informazioni che compongono l'Anagrafica Debitori	6
Titolo II Rettifiche delle informazioni dell'Anagrafica Debitori	7
Articolo II.II.1 – Cancellazione per avvenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo o per effetto di discarico	7
Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento o promessa di pagamento	7
Articolo II.II.3 – Rettifica e/o cancellazione di errori materiali	8
PARTE III DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Titolo I Disposizioni Finali.....	8
Articolo III.I.1 - Pubblicazione dell'Anagrafica Debitori	8
Articolo III.I.2 – Riscontri degli Enti Impositori	8
Articolo III.I.4 - Entrata in vigore del regolamento.....	9

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Fonti legislative e definizioni

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88, ed in virtù dei poteri regolamentari della Banca Centrale previsti dall'articolo 30 della Legge 29 giugno 2005 n.96.

Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Di seguito sono riportate le definizioni di alcuni termini ricorrenti nelle presenti disposizioni:

1. **“anagrafica debitori”**: l'elenco tenuto in formato elettronico dal DIPARTIMENTO ESATTORIA, redatto secondo le modalità del presente regolamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88, riportante le informazioni relative ai soggetti debitori di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e ss.mm. e ii. e che possiedono i requisiti per la pubblicazione previsti dalla Legge;
2. **“debito esattoriale”**: l'ammontare delle somme dovute dal DEBITORE al DIPARTIMENTO ESATTORIA per cartelle esattoriali aventi le caratteristiche descritte al successivo articolo II.I.2;
3. **“debitore”**: il soggetto intestatario di cartelle esattoriali emesse dal DIPARTIMENTO ESATTORIA per la riscossione di tributi o altre somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70;
4. **“dilazione”**: la dilazione di pagamento delle cartelle esattoriali prevista/e dell'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e ss.mm. e ii. e dal Decreto 24 marzo 2004 n. 39;
5. **“Dipartimento Esattoria”**: l'unità organizzativa della Banca Centrale demandata allo svolgimento del Servizio di Esattoria affidato alla Banca Centrale dalla Legge 29 giugno 2005 n.96 e dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e ss.mm. e ii.;
6. **“Ente Impositore”**: l'Ufficio, Servizio o Ente della Pubblica Amministrazione o del Settore Pubblico Allargato, aderente al Servizio di Esattoria Unica, che forma il ruolo di riscossione con il quale affida al DIPARTIMENTO ESATTORIA la riscossione dei propri tributi ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e ss.mm. e ii.;
7. **“normativa di esattoria”**: la Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni e gli altri provvedimenti normativi in materia di riscossione dei tributi mediante il Servizio di Esattoria;
8. **“promesse di pagamento”**: l'impegno assunto dai debitori, ai sensi dell'articolo 34 bis della Legge 25 maggio 2004 n.70, aventi ad oggetto il pagamento dei debiti verso il DIPARTIMENTO ESATTORIA secondo un piano di rientro a breve termine, in assenza dei presupposti per una DILAZIONE;

9. **“debiti non definitivi”**: i debiti esattoriali, così come definiti dall'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93, modificato dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88, per i quali siano pendenti i ricorsi giurisdizionali.

2. Nei successivi articoli del presente regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscoletto.

Titolo II

Obiettivi e struttura del regolamento

Articolo I.II.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di redazione e pubblicazione dell'ANAGRAFICA DEBITORI a cura del DIPARTIMENTO ESATTORIA.

2. Le presenti disposizioni regolamentari, coerentemente con quanto previsto all'articolo 30 della Legge 29 giugno 2005 n.96, hanno anche una funzione esplicativa ed interpretativa delle disposizioni dell'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88.

Articolo I.II.2 - Preparazione

1. Il Regolamento è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo I.II.3 - Struttura

1. Il Regolamento è diviso in 3 Parti, ciascuna delle quali è suddivisa in Titoli. Ogni Titolo è composto da Articoli.

2. L'articolo ha una numerazione formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo e la terza l'Articolo.

PARTE II

ANAGRAFICA DEBITORI

Titolo I

Criteri e modalità di formazione dell'Anagrafica Debitori

Articolo II.I.1 – Frequenza di formazione e pubblicazione dell'Anagrafica Debitori

1. L'ANAGRAFICA DEBITORI è formata e pubblicata annualmente dal DIPARTIMENTO ESATTORIA entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento ai DEBITI ESATTORIALI esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata può essere oggetto di rettifica mensile a partire dal 31 marzo dell'anno di pubblicazione per le cause di cui alla Parte II del Titolo II, in relazione alle risultanze del mese precedente.

Articolo II.I.2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nell'Anagrafica Debitori

1. Sono iscritti nell'ANAGRAFICA DEBITORI tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, intestatari di cartelle esattoriali emesse dal DIPARTIMENTO ESATTORIA per la riscossione di somme iscritte a ruolo ai sensi della NORMATIVA DI ESATTORIA, che formano un DEBITO ESATTORIALE avente le seguenti caratteristiche:

- a) è formato da cartelle esattoriali con scadenza pari o antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione, che alla data del 16 gennaio dell'anno di pubblicazione risultano impagate, in tutto o in parte.
- b) l'ammontare del debito delle cartelle di cui alla lettera precedente, inclusi interessi, sanzioni ed altri oneri maturati sul debito fino alla scadenza delle cartelle stesse, supera complessivamente l'importo di euro 50.000,00.

2. Sono escluse dal computo del debito di cui al comma precedente le cartelle esattoriali che:

- a) sono oggetto di DILAZIONE o PROMESSA DI PAGAMENTO che non abbiano al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione alcuna rata scaduta e impagata;
- b) sono riferite a DEBITI NON DEFINITIVI perché sono relative a tributi oggetto di ricorso in via giurisdizionale contro l'ENTE IMPOSITORE;
- c) sono riferite a DEBITI NON DEFINITIVI perché riguardano ruoli o cartelle oggetto di ricorso in via giurisdizionale contro l'ENTE IMPOSITORE (ruolo) o il DIPARTIMENTO ESATTORIA (cartella).

3. Nel caso delle persone fisiche titolari di una ditta individuale, oppure nel caso di lavoratori autonomi, ai fini della determinazione del DEBITO ESATTORIALE, si considera il complesso delle cartelle esattoriali aventi le caratteristiche di cui ai commi precedenti, formate a carico del DEBITORE, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia identificato attraverso il codice ISS oppure il Codice Operatore Economico (COE).

Nel caso delle persone fisiche titolari di una ditta individuale cointestata, ai fini della determinazione del DEBITO ESATTORIALE, si considera il complesso delle cartelle esattoriali aventi le caratteristiche di cui ai commi precedenti, formate a carico del debitore, e quindi sia il debito riferito al proprio codice ISS che l'intero debito relativo al Codice Operatore Economico (COE) cointestato.

4. Anche nel caso di procedure concorsuali in essere il DEBITO ESATTORIALE è calcolato secondo le modalità di cui al precedente punto 1 del presente articolo, a prescindere dall'eventuale insinuazione eseguita da parte del DIPARTIMENTO ESATTORIA o dell'ENTE IMPOSITORE.

5. Non sono oggetto di pubblicazione i debiti relativi a soggetti deceduti e a società o enti radiati, come risultanti dalle banche dati in uso al DIPARTIMENTO ESATTORIA. Con riguardo ai soggetti deceduti sono esclusi tutti i debiti iscritti a ruolo con riferimento al codice ISS e/o COE identificativo del soggetto deceduto.

Articolo II.I.3 – Modalità di esclusione delle cartelle esattoriali o dei tributi oggetto di ricorso in via giurisdizionale

1. L'esclusione di cartelle esattoriali o di tributi iscritti in cartelle esattoriali oggetto di ricorso in via giurisdizionale dal computo del DEBITO ESATTORIALE avviene su istanza formale del DEBITORE al DIPARTIMENTO ESATTORIA entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'ANAGRAFICA DEBITORI e previa verifica della sussistenza del ricorso.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il DIPARTIMENTO ESATTORIA si riserva la facoltà di escludere d'iniziativa dal computo del DEBITO ESATTORIALE i tributi e/o le cartelle oggetto di ricorso in via giurisdizionale nei casi in cui è a conoscenza dell'esistenza dello stesso in base a comunicazioni dell'ENTE IMPOSITORE o perché il ricorso è contro il DIPARTIMENTO ESATTORIA stesso. Quanto precede non genera alcun diritto in capo al DEBITORE in merito all'esclusione di tributi o cartelle dal DEBITO ESATTORIALE e in ogni caso il DIPARTIMENTO ESATTORIA, in assenza della comunicazione del DEBITORE di cui ai precedenti commi, non potrà essere ritenuto responsabile della mancata esclusione di tributi o cartelle dal DEBITO ESATTORIALE.

Articolo II.I.4 – Informazioni che compongono l'Anagrafica Debitori

1. L'ANAGRAFICA DEBITORI contiene le seguenti informazioni in relazione al DEBITORE ed al proprio DEBITO ESATTORIALE:

- a) nome, cognome o denominazione e codice identificativo (codice ISS e/o Codice Operatore Economico) del DEBITORE;
- b) ammontare del DEBITO ESATTORIALE;
- c) evidenza dell'esistenza di procedure concorsuali in essere;
- d) nel caso di persone giuridiche, evidenza di procedure di liquidazione volontaria o d'ufficio in essere;
- e) su richiesta del DEBITORE menzione dell'avvenuto pagamento integrale del DEBITO ESATTORIALE o della regolarizzazione dei piani di rientro esistenti, avvenuti dopo il 15 gennaio ed entro il 15 febbraio dell'anno di pubblicazione.
- f) su richiesta del DEBITORE, menzione dell'avvenuta formalizzazione di una DILAZIONE o PROMESSA DI PAGAMENTO per l'intero DEBITO ESATTORIALE avvenuta dal 1° gennaio al 15 febbraio dell'anno di pubblicazione.

2. Le predette informazioni, di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente comma 1, sono ricavate da quelle contenute nel ruolo di riscossione emesso dall' ENTE IMPOSITORE integrate con le informazioni acquisite dal DIPARTIMENTO ESATTORIA nel corso del processo di riscossione anche con l'integrazione telematica con le banche dati della Pubblica Amministrazione.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo II, nonché nella successiva Parte III, non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione del DEBITO ESATTORIALE da iscrivere nell'ANAGRAFICA DEBITORI:

- a) i pagamenti eseguiti dopo il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione;
- b) le disposizioni di scarico per pagamento da parte degli ENTI IMPOSITORI pervenute dopo il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione;
- c) le DILAZIONI e le PROMESSE DI PAGAMENTO formalizzate dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione fatto salvo quanto indicato al precedente Articolo II.I.4, comma 1 lett. e) e f);
- d) le comunicazioni di pendenza di ricorso pervenute dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione.

Titolo II

Rettifiche delle informazioni dell'Anagrafica Debitori

Articolo II.II.1 – Cancellazione per avvenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo o per effetto di scarico

1. Il DEBITORE può richiedere al DIPARTIMENTO ESATTORIA la cancellazione del proprio nominativo dall'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, previo pagamento integrale delle somme che compongono il DEBITO ESATTORIALE.

2. I pagamenti parziali del DEBITO ESATTORIALE non danno luogo a rettifiche delle informazioni pubblicate, nemmeno nell'eventualità in cui il debito scenda sotto l'ammontare di cui al precedente articolo II.I.2 comma 1 lettera b), sino alla nuova pubblicazione dell'ANAGRAFICA DEBITORI.

3. Il DEBITORE può richiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, quando, a seguito di scarichi disposti dall'Ente per errore nell'iscrizione a ruolo, l'ammontare aggiornato del DEBITO ESATTORIALE risulta inferiore all'importo euro 50.000,00. Qualora anche dopo l'esecuzione del scarico l'ammontare del DEBITO ESATTORIALE rimanga superiore ad euro 50.000,00 il DEBITORE ha comunque facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'ammontare del DEBITO ESATTORIALE pubblicato.

Nei casi in cui il scarico sia originato dal pagamento presso l'Ente Impositore delle somme che compongono il DEBITO ESATTORIALE, si applica quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento o promessa di pagamento

1. Il DEBITORE può richiedere al DIPARTIMENTO ESATTORIA la cancellazione del proprio nominativo dall'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, qualora sottoscriva per l'intero DEBITO ESATTORIALE una DILAZIONE o una PROMESSA DI PAGAMENTO e non risultino rate scadute e impagate.

Articolo II.II.3 – Rettifica e/o cancellazione di errori materiali

1. Il DEBITORE ha la facoltà di richiedere in qualunque momento al DIPARTIMENTO ESATTORIA la rettifica delle informazioni pubblicate nell'ANAGRAFICA DEBITORI quando ritenga che queste contengano errori materiali.

Espletate le necessarie verifiche e riscontrato l'effettivo errore, anche con eventuale conferma dell'ENTE IMPOSITORE, il DIPARTIMENTO ESATTORIA procede alla rettifica e/o cancellazione delle informazioni errate.

Qualora sia invece il DIPARTIMENTO ESATTORIA ad accertare l'errore materiale, procede autonomamente alla rettifica e/o cancellazione.

2. Previa richiesta del contribuente erroneamente inserito nell'ANAGRAFICA DEBITORI, il suo nominativo sarà iscritto in un apposito elenco e ivi rimarrà iscritto fino alla pubblicazione dell'ANAGRAFICA DEBITORI dell'anno successivo o per il minor tempo da esso richiesto, fatti salvi casi speciali. Analoga procedura sarà adottata nel caso di errore relativo al DEBITO ESATTORIALE, previa autorizzazione del DEBITORE.

PARTE III **DISPOSIZIONI FINALI**

Titolo I **Disposizioni Finali**

Articolo III.I.1 - Pubblicazione dell'Anagrafica Debitori

1. La pubblicazione dell'ANAGRAFICA DEBITORI avviene sull'apposita sezione del Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione accessibile dagli utenti registrati su tale portale. Gli interessati possono consultare l'ANAGRAFICA DEBITORI solo previo accreditamento e richiesta di accesso a tale servizio. La consultazione è ai soli fini di presa visione e non dà diritto alla possibilità di acquisire copia dei dati in alcun formato, né di farne un uso diverso dalla visione.

2. Fatte salve le rettifiche operate a norma dei precedenti articoli della Parte II, Titolo II, la pubblicazione avviene annualmente ed ogni nuova pubblicazione sostituisce integralmente la precedente, senza evidenza di dati storici.

3. Le rettifiche operate ai sensi dei precedenti articoli della Parte II, Titolo II, vengono apportate sull'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, senza evidenza storica del dato precedente la modifica.

4. Le informazioni pubblicate nell'ANAGRAFICA DEBITORI non possono essere intese come sostitutive delle certificazioni rilasciate dal DIPARTIMENTO ESATTORIA per le finalità previste dalla Legge.

Articolo III.I.2 – Riscontri degli Enti Impositori

1. Il DIPARTIMENTO ESATTORIA si riserva la possibilità di far precedere la pubblicazione dell'ANAGRAFICA DEBITORI da una verifica con gli ENTI IMPOSITORI della regolarità dei dati oggetto di pubblicazione al fine

di tenere conto di eventuali pagamenti o scarichi già eseguiti e ancora non comunicati al DIPARTIMENTO ESATTORIA, oltre che di eventuali ricorsi in essere.

Articolo III.I.4 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a partire dalla data della sua pubblicazione.